



EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO AL DECRETO DELEGATO 13 GENNAIO 2016 N.2 "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DELEGATO DEL 28 GENNAIO 2014 N. 11 - DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA 7, E 148, COMMA 11, DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO"

Articolo Unico

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato del 28 gennaio 2014 n. 11, è così sostituito:

"Art. 2

(Tipologie di beni e servizi deducibili)

1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:

- a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
- b) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;
- c) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
- d) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- e) le spese per servizi bancari e finanziari.

2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.

3. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative per le deduzioni delle spese e degli acquisti di cui agli allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166."

Eleonora Copiak

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 18/02/2016 h.17:13

Fanger